

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta
del 25 gennaio 2005.**

Alemanno, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Gerardo Bianco, Biondi, Boato, Buonaiuti, Bono, Bracher, Buttiglione, Carra, Cicu, Collavini, Colucci, Contento, Cordoni, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fallica, Fini, Fiori, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Landi di Chiavenna, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccichè, Migliori, Molgora, Montecchi, Moroni, Mussi, Osvaldo Napoli, Naro, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pescante, Pinotti, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Rosso, Santelli, Scaiola, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Sgobio, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vitali, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Gerardo Bianco, Biondi, Boato, Buonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Carra, Cicu, Collavini, Colucci, Giorgio Conte, Contento, Cordoni, De Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fallica, Fini, Fiori, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Landi di Chiavenna, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mauro, Maz-

zocchi, Miccichè, Migliori, Molgora, Montecchi, Moroni, Mussi, Osvaldo Napoli, Naro, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pescante, Pinotti, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Rosso, Santelli, Scaiola, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Sgobio, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vitali, Zacchera, Zanettin.

Annunzio di una proposta di legge.

In data 24 gennaio 2005 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:

PISAPIA ed altri: « Abrogazione degli articoli 304 e 305 del codice penale, concernenti i reati di cospirazione politica mediante accordo e di cospirazione politica mediante associazione » (5552).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

MAZZUCA: « Disposizioni per favorire la presenza di animali domestici nelle abitazioni » (5483) *Parere delle Commissioni I, VIII e XII.*

IX Commissione (Trasporti):

PEZZELLA ed altri: « Istituzione dell'Autorità di regolazione dei servizi di trasporto » (4446) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XI Commissione (Lavoro):

MISURACA ed altri: « Disposizioni in materia di tutela del coniuge e dei figli di soggetti portatori di handicap grave » (5516) *Parere delle Commissioni I, V e XII.*

**Annunzio di risoluzioni
del Parlamento europeo.**

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo dei due risoluzioni approvate nella sessione dal 1° al 2 dicembre 2004. Tali documenti sono assegnati, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sotto indicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

« sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi » (*doc. XII n. 412*) — alla VI Commissione permanente (Finanze);

« sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Monaco che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi » (*doc. XII n. 413*) — alla VI Commissione permanente (Finanze).

**Annunzio di atti preparatori
di atti normativi comunitari.**

Nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee dell'11 dicembre 2004 è stato pubblicato l'elenco dei seguenti documenti preparatori di atti comunitari dell'Unione europea adottati dalla Commissione. Tali documenti sono stati assegnati, a norma dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione:

COM (2004) 270 1 — Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo aggiuntivo all'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati uniti del Messico, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea — *alla III Commissione (Affari esteri)*;

COM (2004) 270 2 — Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo all'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati uniti del Messico, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea — *alla III Commissione (Affari esteri)*;

COM (2004) 370 — Proposta di decisione del Consiglio e della Commissione

relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea — *alla III Commissione (Affari esteri)*;

COM (2004) 371 — Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo all'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea — *alla III Commissione (Affari esteri)*;

COM (2004) 372 — Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma di un protocollo all'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea — *alla III Commissione (Affari esteri)*;

COM (2004) 390 — Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2287/2003 per quanto riguarda il merluzzo bianco del Baltico — *alla XIII Commissione (Agricoltura)*;

COM (2004) 433 — Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 992/95 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia — *alla XIII Commissione (Agricoltura)*;

COM (2004) 436 — Proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Repubblica portoghese ad applicare un provvedimento di deroga agli articoli 21, paragrafo 1, lettera a) e 22 della sesta direttiva (77/388/CEE) del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — *alla VI Commissione (Finanze)*;

COM (2004) 456 — Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e alla conclusione, a nome della Comunità europea, di un accordo di cooperazione con il Principato di Andorra — *alla III Commissione (Affari esteri)*;

COM (2004) 464 — Proposta di decisione del Consiglio concernente la firma dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica araba di Egitto — *alla III Commissione (Affari esteri)*;

COM (2004) 510 — Proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea — *alla III Commissione (Affari esteri)*;

COM (2004) 511 — Proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istitui-

sce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea — *alla III Commissione (Affari esteri)*;

COM (2004) 520 1 — Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma di un accordo di partenariato e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan, dall'altra — *alla III Commissione (Affari esteri)*;

COM (2004) 520 2 — Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan, dall'altra — *alla III Commissione (Affari esteri)*;

COM (2004) 521 — Proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione di un accordo di partenariato e di cooperazione tra la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan, dall'altra — *alla III Commissione (Affari esteri)*;

COM (2004) 545 — Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2287/2003 per quanto concerne le possibilità di pesca nelle acque della Groenlandia — *alla XIII Commissione (Agricoltura)*;

COM (2004) 555 — Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2287/2003 per quanto concerne il numero di giorni in mare per le navi che praticano la pesca dell'eglefino nel Mare del Nord e l'uso delle reti a

strascico nelle acque circostanti le Azorre, le isole Canarie e Madera — *alla XIII Commissione (Agricoltura)*;

COM (2004) 556 — Proposta di decisione del Consiglio che approva la conclusione, da parte della Comunità europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica del Tagikistan, dall'altra — *alla III Commissione (Affari esteri)*;

COM (2004) 558 — Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce per la Confederazione svizzera talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti agricoli trasformati — *alla III Commissione (Affari esteri)*;

COM (2004) 559 1 — Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione svizzera dall'altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari — *alla III Commissione (Affari esteri)*;

COM (2004) 559 2 — Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione svizzera dall'altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari — *alla III Commissione (Affari esteri)*;

COM (2004) 563 — Proposta di decisione del Consiglio recante modifica alla Direttiva 87/328/CEE per quanto concerne la conservazione di sperma bovino destinato agli scambi intracomunitari — *alla XIII Commissione (Agricoltura)*;

COM (2004) 567 — Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità sugli adattamenti, in seguito all'allargamento dell'Unione europea, degli allegati 1 e 2 dell'accordo tra la

Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli — *alla III Commissione (Affari esteri)*;

COM (2004) 568 — Proposta di regolamento del Consiglio che adotta misure autonome e transitorie relative all'apertura di un contingente tariffario comunitario per l'importazione di bovini vivi originari della Svizzera — *alla XIII Commissione (Agricoltura)*;

COM (2004) 570 — Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell'India — *alla X Commissione (Attività produttive)*;

COM (2004) 571 — Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell'India — *alla X Commissione (Attività produttive)*;

COM (2004) 577 — Proposta di decisione del Consiglio relativa al ritiro della Comunità europea dalla Convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche nel mar Baltico e nei Belt — *alla XIII Commissione (Agricoltura)*;

COM (2004) 585 — Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese — *alla X Commissione (Attività produttive)*;

COM (2004) 591 — Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di corde di fibre sintetiche originarie dell'India — *alla X Commissione (Attività produttive)*;

COM (2004) 593 1 — Proposta di decisione del Consiglio relativo alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo

tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen — *alla III Commissione (Affari esteri)*;

COM (2004) 593 2 — Proposta di decisione del Consiglio relativo alla firma, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen — *alla III Commissione (Affari esteri)*;

COM (2004) 593 3 — Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen — *alla III Commissione (Affari esteri)*;

COM (2004) 593 4 — Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen — *alla III Commissione (Affari esteri)*;

COM (2004) 593 5 — Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera — *alla III Commissione (Affari esteri)*;

COM (2004) 593 6 — Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per

l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera — *alla III Commissione (Affari esteri)*;

COM (2004) 595 — Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 176/2000 del Consiglio, recante modifica del regolamento (CE) n. 1015/94 del Consiglio — *alla X Commissione (Attività produttive)*;

COM (2004) 597 — Proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Francia ad applicare un livello di tassazione differenziato su taluni carburanti, conformemente all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE — *alla VI Commissione (Finanze)*;

COM (2004) 598 — Proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Francia e l'Italia ad applicare una misura di deroga all'articolo 3, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — *alla VI Commissione (Finanze)*;

COM (2004) 600 — Proposta di regolamento del Consiglio che chiude il riepilogo relativo ai « nuovi esportatori » del regolamento (CE) n. 2605/2000 del Consiglio che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie, tra l'altro, di Taiwan — *alla X Commissione (Attività produttive)*;

COM (2004) 601 — Proposta di decisione del Consiglio concernente la firma dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'Accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati — *alla XIII Commissione (Agricoltura)*;

COM (2004) 602 — Proposta di decisione del Consiglio relativa alla stipula dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione elvetica che modifica l'ac-

cordo concluso tra la Comunità economica europea e la Confederazione elvetica il 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati — *alla XIII Commissione (Agricoltura)*;

COM (2004) 609 — Proposta di decisione del Consiglio sulla posizione che la Comunità deve adottare nel Consiglio dei ministri ACP-CE in merito alla modifica della decisione n. 1/2003 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 16 maggio 2003, relativa all'adesione della Repubblica democratica di Timor Orientale all'accordo di partenariato ACP-CE — *alla III Commissione (Affari esteri)*;

COM (2004) 610 — Proposta di decisione del Consiglio recante adeguamento delle risorse finanziarie del 9° Fondo europeo di sviluppo in seguito all'adesione della Repubblica democratica di Timor orientale all'accordo di partenariato ACP-CE — *alla III Commissione (Affari esteri)*.

Trasmissione dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 13 gennaio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta dall'Ente nazionale assistenza magistrato (ENAM) nell'anno 2003, corredata dal conto consuntivo per l'esercizio 2003 e dal bilancio preventivo per l'anno 2004.

Questa documentazione sarà trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal ministro della salute.

Il ministro della salute, con lettera in data 21 gennaio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 24, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la relazione sulle iniziative adottate a livello nazionale

e regionale per la chiusura degli ospedali psichiatrici e sull'attuazione del progetto-obiettivo « Tutela della salute mentale 1994-1996 », aggiornata al 30 giugno 2004 (doc. CXXVI, n. 3).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissioni dal Garante del contribuente.

Il Garante del contribuente per la regione Emilia Romagna, con lettera in data 17 gennaio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dall'articolo 94, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuente nel campo della politica fiscale, riferita all'anno 2004 (doc. LII-*bis*, n. 29).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla VI Commissione (Finanze).

Il Garante del contribuente per la regione Lombardia, con lettera in data 18 gennaio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dall'articolo 94, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuente nel campo della politica fiscale, riferita all'anno 2004 (doc. LII-*bis*, n. 28).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla VI Commissione (Finanze).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO CHE ADOTTA UNA COSTITUZIONE PER L'EUROPA E ALCUNI ATTI CONNESSI, CON ATTO FINALE, PROTOCOLLI E DICHIARAZIONI, FATTO A ROMA IL 29 OTTOBRE 2004 (5388)

(A.C. 5388 - Sezione 1)

**PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE
INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA
SEDUTA**

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , dichiarando, con riferimento anche alle norme degli articoli I-6, I-42, III-270, III-271, che nessuna disposizione del Trattato stesso può consentire che siano posti ostacoli, impedimenti, esclusioni o regressioni nell'applicazione delle norme interne italiane che, direttamente o in attuazione della Costituzione italiana, sono poste a tutela dei diritti fondamentali, in particolare della libertà personale, domiciliare, di corrispondenza e comunicazione, di manifestazione del pensiero, della riserva di legge in materia penale, della personalità della responsabilità penale e della funzione rieducativa della pena, dell'autonomia e dell'indipendenza di giudici e pubblici ministeri e del giusto processo.

- 1. 1.** Pisapia, Mascia, Mantovani, Alfonso Gianni, Giordano.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , dichiarando, con riferimento anche alle norme degli articoli I-6, I-42, III-270, III-271, che nessuna disposizione del Trattato stesso può consentire che siano posti ostacoli, impedimenti, esclu-

sioni o regressioni nell'applicazione delle norme interne italiane che, direttamente o in attuazione della Costituzione italiana, sono poste a tutela dei diritti fondamentali, in particolare della libertà personale (articolo 13 della Costituzione), domiciliare (articolo 14 della Costituzione), di corrispondenza e comunicazione (articolo 15 della Costituzione), di manifestazione del pensiero (articolo 21 della Costituzione), della riserva di legge in materia penale (articolo 25 della Costituzione), della personalità della responsabilità penale e della funzione rieducativa della pena (articolo 27, primo e terzo comma, della Costituzione), dell'autonomia e dell'indipendenza di giudici e pubblici ministeri (articolo 104 della Costituzione) e del giusto processo (articoli 24, 25, 27, secondo comma, 101, secondo comma, e 111 della Costituzione).

- 1. 3.** Buemi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , dichiarando, con riferimento anche alle norme degli articoli I-6, I-42, III-270, III-271, che nessuna disposizione del Trattato stesso può consentire che siano posti ostacoli, impedimenti, esclusioni o regressioni nell'applicazione delle norme interne italiane che, direttamente o in attuazione della Costituzione italiana, sono poste a tutela dei diritti fondamentali, in particolare della libertà personale (articolo 13 della Costituzione), domiciliare (articolo 14 della Costituzione), di

corrispondenza e comunicazione (articolo 15 della Costituzione), di manifestazione del pensiero (articolo 21 della Costituzione), della riserva di legge in materia penale (articolo 25 della Costituzione), della personalità della responsabilità penale e della funzione rieducativa della pena (articolo 27, primo e terzo comma, della Costituzione), dell'autonomia e dell'indipendenza dei giudici (articolo 104 della Costituzione) e del giusto processo (articoli 24, 25, 27, secondo comma, 101, secondo comma, e 111 della Costituzione).

1. 2. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Le disposizioni del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e degli atti dell'Unione che in questo trovano la propria legittimazione non possono essere interpretati nel senso di determinare una riduzione delle garanzie relative ai diritti dell'uomo e alle libertà fondamentali previste dalla Costituzione italiana.

1. 01. Mascia, Mantovani, Pisapia, Giordano, Alfonso Gianni.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Nessuna disposizione del Trattato e degli atti connessi di cui al comma 1 può consentire che siano posti ostacoli, impedimenti, esclusioni o regressioni nell'applicazione delle norme interne italiane che direttamente o in attuazione della Costituzione italiana sono poste a tutela dei diritti fondamentali.

1. 02. Mascia, Mantovani, Pisapia, Giordano, Alfonso Gianni.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. Le disposizioni del Trattato di cui all'articolo 1 e degli atti emanati in applicazione delle procedure da questo previste devono essere interpretate nel senso di non ledere i diritti e le

libertà fondamentali garantiti dalla Costituzione, quali, in particolare, la libertà personale, domiciliare, di corrispondenza, di comunicazione e di manifestazione del pensiero, e nel senso di non violare i principi sanciti dalla Costituzione, quali, in particolare, quelli di riserva di legge in materia penale, di personalità della responsabilità penale, di rieducazione della pena, di autonomia ed indipendenza della magistratura e del giusto processo.

2. 01. Pecorella, Ghedini.

(A.C. 5388 — Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 5388 — Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

sugli emendamenti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 5388 – Sezione 4)**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO****ART. 1.***(Autorizzazione alla ratifica).*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-
L'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 1.***(Autorizzazione alla ratifica).*

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , dichiarando, con riferimento anche alle norme degli articoli I-6, I-42, III-270, III-271, che nessuna disposizione del Trattato stesso può consentire che siano posti ostacoli, impedimenti, esclusioni o regressioni nell'applicazione delle norme interne italiane che, direttamente o in attuazione della Costituzione italiana, sono poste a tutela dei diritti fondamentali, in particolare della libertà personale, domiciliare, di corrispondenza e comunicazione, di manifestazione del pensiero, della riserva di legge in materia penale, della personalità della responsabilità penale e della funzione rieducativa della pena, dell'autonomia e dell'indipendenza di giudici e pubblici ministeri e del giusto processo.

1. 1. Pisapia, Mascia, Mantovani, Alfonso Gianni, Giordano.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , dichiarando, con riferimento anche alle norme degli articoli I-6, I-42, III-270, III-271, che nessuna disposizione del Trattato stesso può consentire che siano posti ostacoli, impedimenti, esclusioni o regressioni nell'applicazione delle norme interne italiane che, direttamente o in attuazione della Costituzione italiana, sono poste a tutela dei diritti fondamentali, in particolare della libertà personale (articolo 13 della Costituzione), domiciliare (articolo 14 della Costituzione), di corrispondenza e comunicazione (articolo 15 della Costituzione), di manifestazione del pensiero (articolo 21 della Costituzione), della riserva di legge in materia penale (articolo 25 della Costituzione), della personalità della responsabilità penale e della funzione rieducativa della pena (articolo 27, primo e terzo comma, della Costituzione), dell'autonomia e dell'indipendenza di giudici e pubblici ministeri (articolo 104 della Costituzione) e del giusto processo (articoli 24, 25, 27, secondo comma, 101, secondo comma, e 111 della Costituzione).

1. 3. Buemi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , dichiarando, con riferimento anche alle norme degli articoli I-6, I-42, III-270, III-271, che nessuna disposizione del Trattato stesso può consentire che siano posti ostacoli, impedimenti, esclusioni o regressioni nell'applicazione delle norme interne italiane che, direttamente o in attuazione della Costituzione italiana, sono poste a tutela dei diritti fondamentali, in particolare della libertà personale (articolo 13 della Costituzione), domiciliare (articolo 14 della Costituzione), di corrispondenza e comunicazione (articolo 15 della Costituzione), di manifestazione del pensiero (articolo 21 della Costituzione), della riserva di legge in materia penale (articolo 25 della Costituzione), della personalità della responsabilità penale e della funzione rieducativa della pena (articolo 27, primo e terzo comma, della Costituzione), dell'autonomia e dell'indipendenza

dei giudici (articolo 104 della Costituzione) e del giusto processo (articoli 24, 25, 27, secondo comma, 101, secondo comma, e 111 della Costituzione).

1. 2. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Le disposizioni del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e degli atti dell'Unione che in questo trovano la propria legittimazione non possono essere interpretati nel senso di determinare una riduzione delle garanzie relative ai diritti dell'uomo e alle libertà fondamentali previste dalla Costituzione italiana.

1. 01. Mascia, Mantovani, Pisapia, Giordano, Alfonso Gianni.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Nessuna disposizione del Trattato e degli atti connessi di cui al comma 1 può consentire che siano posti ostacoli, impedimenti, esclusioni o regressioni nell'applicazione delle norme interne italiane che direttamente o in attuazione della Costituzione italiana sono poste a tutela dei diritti fondamentali.

1. 02. Mascia, Mantovani, Pisapia, Giordano, Alfonso Gianni.

(A.C. 5388 — Sezione 5)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere

dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo IV-447 del Trattato stesso.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. Le disposizioni del Trattato di cui all'articolo 1 e degli atti emanati in applicazione delle procedure da questo previste devono essere interpretate nel senso di non ledere i diritti e le libertà fondamentali garantiti dalla Costituzione, quali, in particolare, la libertà personale, domiciliare, di corrispondenza, di comunicazione e di manifestazione del pensiero, e nel senso di non violare i principi sanciti dalla Costituzione, quali, in particolare, quelli di riserva di legge in materia penale, di personalità della responsabilità penale, di rieducazione della pena, di autonomia ed indipendenza della magistratura e del giusto processo.

2. 01. Pecorella, Ghedini.

(A.C. 5388 — Sezione 6)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(A.C. 5388 – Sezione 7)**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

premesso che:

con il disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, firmato a Roma il 29 ottobre 2004, l'Italia conferma il proprio impegno nel processo di unificazione europea tendente a realizzare, prima di tutto, una unione tra i popoli europei rispettosa delle differenti culture e sensibilità nazionali;

il Trattato, la cui definizione ha comportato l'esigenza di addivenire a compromessi, tocca anche materie particolarmente delicate come il diritto alla vita e la tutela della famiglia;

in tali materie, a livello europeo non vi è ancora un comune sentire, pertanto, anche al fine di rafforzare la condivisione di valori fondamentali occorre rappresentare adeguatamente le tradizioni costituzionali dei diversi Stati membri;

gli articoli II-62 e II-63, che riguardano il diritto alla vita e il diritto all'integrità della persona, sono parziali rispetto alla tutela già accordata nelle applicazioni della biologia e della medicina alla vita prenatale e all'embrione da convenzioni internazionali, come la Convenzione per la protezione dei diritti umani e della dignità dell'essere umano riguardo le applicazioni della biologia e della medicina, firmata a Oviedo nel 1997;

gli articoli II-69, relativo al diritto di sposarsi e costituire una famiglia, e II-93, in materia di vita familiare e vita professionale, non sono pienamente coerenti con i principi rinvenibili negli atti internazionali in materia di diritti umani e nella tradizione costituzionale italiana; in particolare, la formulazione adottata dall'articolo II-69 secondo la quale il diritto di sposarsi e di costituire una fami-

glia è assicurato a chiunque, si discosta da quella comunemente accettata in sede internazionale secondo cui « uomini e donne in età adatta hanno diritto di sposarsi » (cfr. articolo 16 della Dichiarazione universale dei diritti umani, proclamata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, articolo 23 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 16 dicembre 1966 e articolo 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950);

il ruolo della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, riconosciuto dall'articolo 29 della Costituzione italiana, è negli stessi termini presente negli atti internazionali richiamati, ma non è esplicitato nel testo del Trattato;

anche se formalmente la disciplina delle citate materie è lasciata dal Trattato agli Stati membri, vi sono competenze attribuite alle Istituzioni dell'Unione europea che possono avere una diretta incidenza su di esse e quindi una ricaduta sugli ordinamenti nazionali. A titolo di esempio si possono ricordare gli articoli III-248 e seguenti, in materia di ricerca e sviluppo tecnologico, in base ai quali si possono legittimare finanziamenti a carico del bilancio comunitario a ricerche che comportano l'uso di cellule staminali embrionali, o l'articolo III-269, sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, che consente al Consiglio, su proposta della Commissione, di disciplinare con legge quadro europea gli aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali. Per tale decisione è prevista l'unanimità ma è bene sottolineare che sulla base del Trattato la decisione viene assunta dal rappresentante del Governo italiano in Consiglio senza passare dal Parlamento;

la presenza di clausole interpretative di chiusura in materia di diritti fondamentali, contenute negli articoli II-112 e II-113, non rappresenta idonea garanzia in quanto esse fanno riferimento ad elementi troppo generici, come le tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, la cui

ricognizione non è certo agevole. Recentemente nelle sedi istituzionali dell'Unione europea sono state assunte posizioni che dimostrano tali difficoltà e l'esigenza per gli Stati di riservare le scelte su questioni così delicate alle sedi di rappresentanza democratica come il Parlamento nazionale,

impegna il Governo

a promuovere nelle competenti sedi e con gli atti coerenti con il diritto internazionale e dell'Unione europea una interpretazione del Trattato che ribadisca i seguenti principi:

a) le materie concernenti la famiglia e la vita sono di esclusiva competenza degli Stati membri le cui tradizioni costituzionali devono essere rispettate;

b) l'interpretazione dell'articolo II-69 e la sua applicazione deve essere fatta in relazione all'articolo 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950;

a presentare in Parlamento la sua posizione prima dell'adozione di atti normativi comunitari che abbiano un impatto sul diritto alla vita e sulla famiglia nelle more di una puntuale disciplina nazionale sulle procedure di partecipazione dell'Italia all'Unione europea;

a proseguire, in coerenza con quanto avvenuto in sede di Convenzione e di Conferenza intergovernativa, nell'impegno di introdurre un riferimento esplicito alle radici giudaico-cristiane nelle prossime modifiche del Trattato per la Costituzione d'Europa.

9/5388/1. Volontè, Naro, Maninetti.

La Camera,

premesso che:

il testo all'esame dell'Assemblea rappresenta il traguardo di un elaborato e lungo dibattito tra gli Stati europei che

mira alla nascita di un'Europa realmente federale, unita e democratica, portatrice nel mondo di pace, sviluppo e diritti;

il testo medesimo, pur rappresentando un reale passo in avanti rispetto agli attuali trattati, non risponde in modo esaustivo alle aspettative del popolo italiano ed alle istanze storiche a cui l'Europa è chiamata a rispondere, ma piuttosto ad un compromesso da cui partire per ridare slancio all'unità europea;

nell'approvare il testo auspica che tutti i Paesi dell'Unione facciano altrettanto nei tempi più brevi;

la proiezione esterna dell'Unione europea deve contraddistinguersi come iniziativa civile sempre volta allo sviluppo ed alla pace;

occorre superare quei limiti molto gravi rappresentati oggi dal permanere del diritto di veto dei singoli Stati sul bilancio comunitario e sulla fiscalità, e dalla mancanza di un forte interlocutore politico capace di influire sulle decisioni della Banca centrale;

l'introduzione all'interno del testo del presente trattato della Carta dei diritti di cittadinanza rappresenta un fatto rilevante ma che deve trovare maggiore rispondenza nelle politiche e negli strumenti dell'Unione europea al fine di fondare una piena cittadinanza europea, premessa decisiva per la nascita di un popolo che possa definirsi realmente europeo;

i diritti ed i valori sui quali si fonda la Costituzione europea sono universali e devono essere riconosciuti all'interno del territorio dell'Unione a prescindere dalla cittadinanza legata agli Stati europei ai quali uomini e donne appartengono;

è auspicabile che un nuovo processo di revisione del trattato venga attuato anche contando su una più ampia partecipazione popolare organizzata anche nelle forme previste dall'articolo I-47 del trattato stesso,

impegna il Governo

ad agire in favore di una soluzione più avanzata del testo, dando vita, all'indomani dell'entrata in vigore del presente trattato, ad iniziative volte a predisporre una serie di modifiche del testo, da sottoporre al Consiglio europeo, affinché convochi una nuova Convenzione al fine di superare quei limiti importanti ancora in esso contenuti, che vadano verso l'integrazione politica e sociale dell'Europa e che prevedano, in particolare:

a) l'esplicito ripudio della guerra, come previsto dall'articolo 11 della Costituzione italiana;

b) l'istituzione di un Governo europeo, con pieni poteri di promozione della politica economica e di sviluppo economico e sociale, responsabile verso un Parlamento che, su tali questioni, abbia uguali poteri decisionali;

c) la piena esigibilità dei diritti di cittadinanza e di residenza europea;

d) il diritto al lavoro quale premessa fondamentale per realizzare l'obiettivo della piena occupazione dichiarato nel trattato ed al quale devono armonizzarsi le politiche dell'Unione al fine di raggiungere un'economia sostenibile e solidale.

9/5388/2. Diliberto, Armando Cossutta, Sgobio, Bellillo, Maura Cossutta, Galante, Pistone, Vertone.

La Camera,

premessi che:

il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, alla cui definizione il Parlamento ed il Governo italiani hanno concorso dapprima nel quadro della Convenzione europea e quindi nell'ambito della Conferenza intergovernativa, realizza in ampia misura gli obiettivi indicati da

questa Camera con la risoluzione del 28 novembre 2001, adottata alla vigilia del Consiglio europeo di Laeken;

la ratifica ed entrata in vigore del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa consentirà all'Unione ampliata di rafforzare le sue basi politiche ed istituzionali contribuendo ad un'azione europea più efficace, coerente e solidale sia sul piano interno che internazionale;

l'adesione dei cittadini degli Stati membri al progetto di integrazione sarà tanto maggiore quanto più forti e comprensibili risulteranno l'identità e i valori ispiratori dell'Unione come spazio economico e monetario unificato, comunità di diritti e fattore di democrazia e pace;

tenuto conto che:

non è stato possibile raggiungere un unanime consenso sul richiamo ai valori cristiani nel preambolo del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa; le radici cristiane dell'identità europea rappresentano un fatto storico il cui riconoscimento non comporta pregiudizio per il carattere laico delle istituzioni pubbliche,

impegna il Governo

a riproporre l'inserimento di un esplicito riferimento alle radici giudaico cristiane nel Preambolo del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, qualora si dovesse procedere ad una sua revisione;

a promuovere comunque un'ampia riflessione sui valori cristiani come componente fondamentale dell'identità europea nel quadro dei dibattiti pubblici che accompagneranno l'entrata in vigore del Trattato stesso.

9/5388/3. (Testo modificato nel corso della seduta) La Russa, Elio Vito, Selva, Armani, Amoruso, Ramponi, Benedetti Valentini, Michelini, Lupi, Di Teodoro, Antonio Leone.

La Camera,

considerato che:

nel Trattato in esame non vi è una disposizione che precluda all'Unione europea l'uso della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali;

un vasto movimento di opinione si è formato intorno alla questione dell'introduzione, nella Costituzione europea, di una disposizione simile a quella contenuta nell'articolo 11 della Costituzione italiana;

visto l'ordine del giorno approvato dalla Camera che chiedeva al Governo di attivarsi in tal senso durante le trattative in sede di Conferenza intergovernativa,

impegna il Governo

ad attivarsi, nelle forme previste dallo stesso Trattato, al fine di introdurre una norma che riprenda i contenuti dell'articolo 11 della Costituzione italiana.

9/5388/4. Folena, Realacci.

La Camera,

premesso che,

il 18 giugno scorso il Consiglio dell'Unione Europea, a Bruxelles, ha approvato il Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa;

il 12 gennaio il Parlamento europeo ha approvato con un'ampia maggioranza la risoluzione che portava un parere positivo sulla ratifica del Trattato;

l'approvazione del Trattato rappresenta un significativo passo avanti nella costruzione dell'unità politica dell'Europa, e apre prospettive di rilevanza storica per l'Europa a 27 Paesi del 2007;

per la prima volta nella storia del processo di unificazione dell'Europa viene sancito un elemento di democrazia diretta nella Costituzione. Con un numero minimo di un milione di firme, i cittadini

hanno la possibilità di chiedere alla Commissione di presentare un'iniziativa legislativa;

la Costituzione prevede una notevole estensione delle materie soggette alla procedura legislativa basata sulla proposta della Commissione, il voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio, la co-decisione del Parlamento europeo, la giurisdizione della Corte di Giustizia;

positivo è il fatto che, pur in un momento di discutibile ritorno nel dibattito politico europeo del nucleare come alternativa alla crisi energetica, il Trattato Euratom è rimasto fuori dal sistema istituzionale dell'UE, con la conseguenza che ciò potrebbe consentire agli Stati membri di non aderire più al Trattato senza per questo dover uscire dall'Unione;

Europol ed Eurojust saranno pienamente integrate nel sistema comunitario. Diversamente da ciò che succede oggi, saranno, infatti, entrambe oggetto di controllo parlamentare e legislativo e avranno l'obbligo di agire in conformità con la Carta dei diritti fondamentali;

la base giuridica che consente la libera circolazione dei lavoratori attraverso il coordinamento delle misure nel settore della sicurezza sociale è stata ulteriormente estesa e si applica ora anche a lavoratori autonomi. Anche se, malgrado la maggioranza qualificata prevista in questo settore dalla Convenzione, gli Stati membri continueranno a detenere un « veto *de facto* »;

è inoltre da valutare positivamente come, relativamente alla Politica sociale ed economica, la Costituzione cita tra i valori fondamentali: la piena occupazione, il progresso sociale, la lotta contro l'emarginazione e la discriminazione, la giustizia sociale e l'uguaglianza di uomini e donne, ribadendo nell'articolo I-3 che « L'Unione si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata, un'economia sociale di mercato fortemente competitiva che mira alla piena occupazione e al progresso